

Controlli dell'autorità fiscale italiana

Frontalieri soci di Sagl sotto esame

Intervista all'Avv. Dr.ssa Francesca Amaddeo, Docente-Ricercatrice presso il CCTG - SUPSI e al Dr. Guido Beltrame, Fiduciario e Dottore Commercialista

Le Sagl detenute da soci che vengono inquadrati come frontalieri italiani sono nel mirino delle autorità fiscali italiane. Di cosa parliamo esattamente?

È dalla fine del 2023 che la Guardia di Finanza (GdF) italiana ha avviato un'attività di indagine nei confronti di quei frontalieri, residenti in Italia, che siano assunti come dipendenti da una Sagl con sede in Svizzera, dunque in Canton Ticino, e di cui siano anche soci/gerenti. Lo scopo è quello di riconoscere loro lo statuto di frontaliere fiscale (ed il relativo trattamento), assoggettando, invece, il reddito percepito dal contribuente in Italia, tramite una cosiddetta riqualifica della fattispecie. Il reddito viene riqualificato come reddito assimilato a quello di lavoratore dipendente secondo le norme italiane, con una serie di conseguenze impositive, oltre alla contestazione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Come sta procedendo la Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate nei confronti dei frontalieri titolari di Sagl?

La GdF italiana sta contestando al frontaliere, titolare/socio di Sagl con sede in Svizzera, l'assenza del criterio della cosiddetta etero-direzione. Tale requisito, previsto dalle norme fiscali italiane (segnatamente all'art. 49 TUIR), parte dall'assunto che il contribuente non possa essere dipendente di sé stesso. Stando alla ricostruzione della GdF, avallata dall'Agenzia delle Entrate (AE), la struttura societaria in cui il frontaliere costituisce una Sagl di cui è titolare/socio comporterebbe il disconoscimento del trattamento fiscale per frontalieri e la conseguente riqualifica del reddito secondo le norme interne. Nel concreto, il contribuente riceve in un primo momento la richiesta di un incontro per un colloquio, durante il quale viene informato/a che è stata avviata un'attività di indagine nei suoi confronti e, in quella sede, viene richiesto di inviare una serie di documenti (tra cui statuto della società, contratto di lavoro, certificati di salario) che saranno discussi in un successivo incontro. Successivamente, viene contestato al contribuente il contratto di lavoro dipendente solamente in considerazione del fatto che, secondo la loro interpretazione, una persona non possa essere al contempo socio (al limite gerente) e dipendente della medesima società mancando in questa situazione, la "etero-direzione". Al termine degli incontri la GdF trasmette i documen-

ti all'Agenzia delle Entrate (AdE) territorialmente competente che invita la persona al contraddittorio. Quest'ultima solitamente si limita a confermare quanto sostenuto dalla GdF e invita il/la contribuente ad aderire al processo verbale di constatazione, procedura che consente un'importante riduzione delle sanzioni. In alternativa il/la contribuente può "non aderire", ricevendo l'atto definitivo (avviso di accertamento) con le relative decisioni, che potrà essere impugnato davanti alle Corti di Giustizia competenti.

Qual è la tesi sostenuta da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana e quali sono le sue basi giuridiche?

La tesi sostenuta dalla GdF e dall'AE si basa sulla lettura di alcune norme italiane (nella specie, art. 49 TUIR), secondo le quali: "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro [...] alle dipendenze e sotto la direzione di altri". Il fatto, pertanto, che il socio frontaliere detenga quote di maggioranza o totalitarie della Sagl costituisce il presupposto per le autorità italiane nella contestazione di "comando e gestione della società", nella quale funge da "capo e dipendente".

Come questo impatta sull'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità dei frontalieri e sulla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Svizzera e Italia?

Nella fattispecie, parliamo di lavoratori frontalieri, tendenzialmente "vecchi", i quali, per essere considerati tali devono svolgere un'attività di lavoratore dipendente. Nel momento in cui l'Italia disconosce il criterio della subordinazione, ecco che viene a mancare anche il riconoscimento dello statuto fiscale di frontaliere e l'inapplicabilità del relativo trattamento fiscale. Nell'attività di accertamento, l'autorità italiana ha proceduto a riqualificare, come detto, il reddito percepito, facendo rientrare la casistica in altre norme convenzionali, quali, ad es., l'art. 16 della CDI CH-IT dedicato al reddito da amministratori, dove la potestà impositiva non è più esclusivamente della Svizzera.

Perché tale tesi non si ritiene condizionale?

Sono diverse le obiezioni che si possono muovere a questa tesi. In proposito, per aiutare la comprensione del fenomeno, la SUPSI e alcuni Dottori Commercialisti ed esper-

ti contabili lombardi hanno predisposto un documento di lavoro di prossima pubblicazione. Alcuni elementi principali che possono contribuire a contrastare la tesi italiana possono essere così sintetizzati:

- Né l'Accordo sui frontalieri né la CDI CH-IT contengono una definizione di lavoro dipendente. Secondo le regole dell'interpretazione giuridica occorre rifarsi alle definizioni convenzionali e, solo in un secondo momento, alle norme interne. In caso di dubbi applicativi, come nel caso in esame, si dovrebbe applicare l'interpretazione dello Stato che applica il diritto internazionale e/o dello Stato della fonte che, in ogni caso, corrisponde alla Svizzera. L'applicazione di una definizione coniata a livello domestico italiano è quantomeno opinabile.
- Anche nello stesso ambito di interpretazione italiana, il rapporto di lavoro dipendente non può essere escluso nel caso in cui il socio di riferimento di una società a responsabilità limitata sia anche dipendente della stessa. Questo è quanto emerge da svariate sentenze della Corte di Cassazione italiana, sezione lavoro, in ambito di disconoscimento di un contratto di lavoro e corretto inquadramento contributivo.

Oltretutto non è possibile dimenticare che per i frontalieri oggetto di accertamento il Canton Ticino ha già versato i relativi ristori (il periodo di riferimento è 2018-2023). L'eventuale riqualifica richiede necessariamente qualche riflessione sul tema.

Quali sono le prospettive e, nel caso, come difendersi?

Al momento sembra che l'attività di verifica stia continuando nonostante vi siano stati tentativi di intervento politici, sia in Svizzera sia in Italia. Per quanto riguarda il contribuente sarebbe utile farsi assistere da un professionista sin dal primo incontro: così è possibile chiarire da subito la propria posizione e la correttezza del contratto di lavoro in essere. Si ha notizia di alcune prime pronunce di tribunali italiani che sembrerebbero essere in favore dell'operato dell'autorità italiana.

Trattandosi di una controversia *cross-border*, che vede coinvolti due Paesi nell'applicazione di norme internazionali, sarebbe auspicabile adire la procedura amichevole presso le autorità competenti italiane.